

**Brevi note sulla trasmissibilità alla nascita
del cognome materno dopo la sentenza della Corte EDU
Cusan e Fazzo c. Italia del 7 gennaio 2014, n. 77.
Nota a Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016**

*Giulia Fabrizi**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 72, comma 1, del R.D. n. 1238 del 1939 e artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, atteso che siffatta preclusione pregiudica il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953 va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno e dell'art. 299, comma 3, c.c., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

Con la sentenza in epigrafe (1), la Corte Costituzionale ha operato un primo intervento sul delicato tema dell'attribuzione alla prole anche del cognome materno, al momento della nascita.

Il Giudice delle Leggi, preso atto della lacunosità del vigente sistema normativo *in subiecta materia*, più volte denunciata sia in sede comunitaria che nazionale (*infra*), ha iniziato a muoversi in direzione più conforme ai principi ivi sanciti.

La soluzione adottata, invero, nella sua pur pregevole innovazione, non ha avuto quella portata dirompente che avrebbe potuto prospettarsi, configurandosi, piuttosto, come un "ponte" tra vecchio e, auspicabilmente, nuovo.

Il giudizio a quo. Il giudizio di costituzionalità ha preso avvio da un'ordinanza di remissione emessa dalla Corte di Appello di Genova (2).

Nel caso di specie, le parti reclamanti - di nazionalità brasiliana - avevano

(*) Dottoressa in Giurisprudenza, ammessa alla pratica forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato. In tema si rinvia a ROBERTO DE FELICE, *Che cosa è un nome? Brevi appunti sul diritto al nome*, in questa *Rassegna*.

(1) <http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>, pubblicata in *GU I^a Serie Speciale - Corte Costituzionale*, n. 52 del 28 dicembre 2016.

(2) Ordinanza del 26 novembre 2013, n. 31, pubblicata in *G.U I^a Serie Speciale - Corte Costituzionale*, n. 13 del 19 marzo 2014.

proposto ricorso innanzi al Tribunale di Genova (3), in composizione collegiale, avverso il rifiuto opposto dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di attribuire al figlio anche il cognome materno. Il Tribunale rigettava il gravame motivando il provvedimento sull'assunto che nell'ordinamento italiano l'attribuzione automatica del cognome paterno al figlio legittimo, seppur non prevista da alcuna specifica disposizione di legge, è desunta da una serie di disposizioni regolatrici diverse, quali gli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., l'art. 72 del R.D. n. 1238 del 1939 e gli artt. 33 e 34 del d.P.R. 396 del 2000.

Il Tribunale richiamava la sentenza n. 61 del 2006 (4) con la quale la Consulta aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alle norme predette, e ribadiva che la richiesta avanzata dalle parti non sarebbe stata conforme neppure alla legislazione brasiliana, nella quale sarebbe stato il cognome paterno a posporre a quello materno (5).

Avverso il provvedimento del Tribunale le parti proponevano reclamo, contestando tutte le motivazioni addotte e precisando che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale, pur avendo dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità, aveva qualificato l'attuale sistema di attribuzione del solo cognome paterno "un retaggio del passato, lesivo dei valori costituzionali dell'uguaglianza tra uomo e donna".

La Corte di Appello, recependo le doglianze dei reclamanti, formulava l'ordinanza di remissione al Giudice delle Leggi (6) sollevando la questione di costituzionalità degli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché dell'art. 72 del R.D. n. 1238 del 1939 e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 396 del 2000, in relazione agli artt. 2, 3, 29, comma 2 e 117 della Costituzione.

Il remittente ribadiva che l'attribuzione automatica del cognome paterno al figlio, pur non prevista da una norma specifica, si desumeva dal sistema normativo, in quanto presupposta dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché dall'art. 72 del R.D. n. 1238 del 1939 e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. 396 del 2000. La citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 61 del 2006, pur

(3) Trattasi di ricorso ex art. 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, previsto per la rettificazione di atti dello stato civile, ai sensi del quale, "Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omissivo o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. L'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale".

(4) V. *infra* nota 13.

(5) Il sistema brasiliano di trasmissione del cognome trova la sua disciplina nella *Lei de Registros Públicos*, n. 6015 del 31 dicembre 1973 e ss.mm.ii., in specie, nell'art. 60, secondo cui "O registro conterá o nome do pai ou da mãe, ainda que ilegítimos, quando qualquer deles for o declarante."

(6) V. *supra* nota 2.

avendo dichiarato inammissibile la questione relativa alle norme predette, aveva affermato che “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”. Nel caso di specie, la Consulta aveva ritenuto la questione “esorbitante” rispetto alle sue funzioni, auspicando un intervento risolutore del Legislatore.

Si riscontrava, inoltre, una reiterata violazione degli obblighi derivanti dalla ratifica della *Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna* del 18 dicembre 1979, resa esecutiva in Italia con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (7).

Il giudice *a quo* richiamava le due sentenze n. 348 e 349 del 2007 (8) della stessa Corte Costituzionale, nelle quali era stato affrontato il tema concernente l’obbligo del legislatore ordinario, in forza del nuovo art. 117 Cost., comma 1, di rispettare le norme comunitarie di natura convenzionale, qualificate come “norme interposte”, con conseguente violazione dell’art. 117 della norma nazionale con le stesse incompatibile. Di tale meccanismo non avrebbe potuto avvalersi la Consulta nel 2006, in quanto la possibilità di utilizzare le norme convenzionali come norme interposte e quindi come parametro di costituzionalità della norma interna sull’attribuzione automatica del cognome paterno al momento della nascita, era sorta solamente a seguito dell’approvazione del nuovo art. 117, comma 1, e della citata interpretazione elaborata dalla Corte Costituzionale.

Il remittente ribadiva che, a seguito della ratifica del Trattato di Lisbona nel 2008, si era aperta la via all’applicazione diretta delle norme del trattato stesso e al controllo di costituzionalità delle norme interne in relazione a quelle comunitarie. Segnatamente, si menzionavano gli artt. 1-*bis* e 2, in tema di parità tra donne e uomini e di promozione della parità, l’art. 6 in tema di riconoscimento di diritti, libertà e principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000, che prevedeva, inoltre, l’adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, i cui diritti fondamentali costituiscono principi generali del diritto dell’Unione.

Alla luce delle considerazioni suesposte, il giudice *a quo* ribadiva il palese contrasto della disciplina in tema di automatica attribuzione del cognome pa-

(7) <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm> in specie, l’art. 16, comma 1, lettera g), ai sensi del quale, “States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women (...). The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation”.

(8) Sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, pubblicate in *GU 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 42 del 31 novembre 2007.

terno al momento della nascita con l'art. 2 della Costituzione, in quanto violazione del diritto all'identità personale, che trova il primo ed immediato riscontro nel nome e che identifica il singolo in seno alla collettività, che si estrinseca nel diritto del singolo di vedersi riconosciuti i segni identificativi di entrambi i rami genitoriali, nonché nel diritto della madre di poter trasmettere al figlio il proprio cognome.

In secundis, si riscontrava la violazione dell'art. 3 della Costituzione, quale diritto di uguaglianza e pari dignità sociale dei genitori nei confronti dei figli, dell'art. 29, quale diritto di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, menomato innegabilmente dall'obbligatoria prevalenza del cognome paterno, nonché dell'art. 117, comma 1 - alla luce dell'interpretazione della Consulta nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 -, avendo le norme convenzionali richiamate natura di norme interposte e dunque di parametro di costituzionalità delle norme interne.

L'oggetto del giudizio. Con la sentenza in epigrafe (9) la Corte Costituzionale ha accolto le doglianze "limitate" del giudice *a quo*, pervenendo ad una declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) nella parte in cui non prevedono la possibilità per i coniugi, di comune accordo, di attribuire alla prole anche il cognome materno al momento della nascita, recependo, infine, i risalenti e reiterati moniti provenienti sia dalla giurisprudenza comunitaria (10), che da quella nazionale.

L'attribuzione *ipso jure* alla prole del cognome paterno, è una regola non enunciata *expressis verbis* in alcuna disposizione legislativa, ma espressione di un principio che, oltre ad essere saldamente penetrato nella coscienza sociale, affonda le proprie radici nel sistema (11), tanto da poter agevolmente,

(9) V. *supra* nota 1.

(10) Vengono, inoltre, richiamate le raccomandazioni del Consiglio d'Europa 28 aprile 1995, n. 1271 e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché la risoluzione 27 settembre 1978, n. 37, relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei figli, nonché alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul genere nella scelta del cognome: sentenze 16 febbraio 2005, *Unal Tekeli contro Turchia*; 24 ottobre 1994, *Stjerna contro Finlandia*; 24 gennaio 1994, *Burghartz contro Svizzera*, (vedi *infra*).

(11) PACINI, *Una consuetudine secolare da rivedere*, in *Giur. merito*, 1985, 1243 ss., nel senso di una consuetudine ormai *contra legem*; nello stesso senso, PROSPERI, *L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli*, in *Rass. dir. civ.*, 1996, 841 ss. Di contro, CARRARO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, sub art. 262, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, vol. IV, 686, rileva che una tale "consuetudine" sia invece conforme al dettato dell'art. 29 Cost.

seppur implicitamente, essere colto in numerose disposizioni legislative (12), tra cui quelle poste all'esame della Consulta.

I precedenti costituzionali. La Corte richiama due pregresse pronunce (13) in cui analoga questione era stata prospettata e, sebbene non risolta in ragione della inammissibilità dei rispettivi ricorsi, aveva in essi svolto alcune considerazioni sul *favor* verso un criterio di attribuzione del nome distintivo dei membri della famiglia che fosse più rispettoso della uguaglianza morale e dell'autonomia dei coniugi.

Già nell'ordinanza n. 176 del 1988, la Corte auspicava che il Legislatore elaborasse un criterio di attribuzione "originaria" del cognome alla nascita che meglio garantisse e tutelasse il dettato dell'art. 29 Cost., posto a presidio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, affermando che "*Sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro; che, peraltro, siffatta innovazione normativa, per la quale è stato presentato già nelle passate legislature e riproposto in quella in corso un disegno di legge di iniziativa parlamentare, e una questione di politica e di tecnica legislativa di competenza esclusiva del "conditor iuris"* (14).

A distanza di ben diciotto anni, nella sentenza n. 61 del 2006, si rilevava,

(12) Secondo parte della dottrina, SANTORO PASSARELLI, *Diritti e doveri dei coniugi*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di CIAN, OPPO, TRABUCCHI, 1992 la regola dell'attribuzione *ipso jure* alla prole del cognome paterno risponde all'esigenza di assicurare l'unità del nucleo familiare: "*L'assunzione del cognome dei figli legittimi è parsa così inerente al principio dell'unità, che non si trova disposta testualmente nel codice*". Nello stesso senso, CATTANEO, *Il cognome della moglie e dei figli*, in *Riv. Dir. Civ.* 1997, 1, pag. 63 e ss.

(13) Corte Cost. ord. n. 176 dell'11 febbraio 1988, pubblicata in *GU 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 8 del 24 febbraio 1988; Corte Cost. sent. n. 61 del 16 febbraio 2006 pubblicata in *GU 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 8 del 22 febbraio 2006.

(14) Nel caso di specie, nel corso di un procedimento di rettificazione di un atto di nascita, instaurato dai coniugi X e Y in conseguenza del rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile di Mezzolombardo alla loro richiesta congiunta di imporre al figlio Z. entrambi i loro cognomi, il tribunale di Trento, con ordinanza del 7 maggio 1987 (ord. n. 311 del 1987), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, dell'art. 72, ultimo comma, del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e dell'art. 73 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, nella parte in cui "non prevedono e consentono ai genitori la facoltà di determinare anche il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo mediante l'imposizione di entrambi i loro cognomi, e in quanto non prevedono il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno". Si deduceva che le disposizioni denunziate, in quanto presupponevano una norma - implicita nel sistema del codice civile - che attribuiva ai figli legittimi esclusivamente il cognome paterno, erano repute dal giudice remittente in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., perché avrebbero violato il diritto del figlio all'identità personale, il principio di uguaglianza dei cittadini in generale e il principio di uguaglianza dei coniugi in particolare, nonché, infine, anche i diritti dei membri della famiglia legittima in rapporto al trattamento previsto per i figli naturali dall'art. 262, comma secondo, cod. civ.

alla luce dell'immutato quadro normativo, come il sistema vigente costituisse ormai retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, per nulla confacente all'evoluzione dell'ordinamento vigente e del rapporto tra coniugi all'interno del nucleo familiare: *“Tuttavia, l'intervento che si invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. Ed infatti, nonostante l'attenzione prestata dal collegio rimettente a circoscrivere il petitum, limitato alla richiesta di esclusione dell'automatismo della attribuzione al figlio del cognome paterno nelle sole ipotesi in cui i coniugi abbiano manifestato una concorde diversa volontà, viene comunque lasciata aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente a detta volontà - con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l'ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo - ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto della nascita di ciascuno di essi. Del resto, la stessa eterogeneità delle soluzioni offerte dai diversi disegni di legge presentati in materia nel corso della XIV legislatura (v., tra gli altri, disegno di legge n. 1739-S., che prevede che ai figli legittimi nati in costanza di matrimonio sia attribuito il cognome di entrambi i genitori, e che sia riportato per primo quello del padre, ed inoltre che il figlio naturale assuma il doppio cognome di chi lo ha riconosciuto; disegno di legge n. 1454-S., secondo il quale, all'atto della registrazione del figlio, l'ufficiale di stato civile, sentiti i genitori, attribuisca al neonato il cognome del padre, ovvero quello della madre, ovvero entrambi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi, e, in caso di mancato accordo, i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico; disegno di legge n. 3133-S., che, dopo aver disposto che il cognome parentale è composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori, prevede, quanto all'ordine dei cognomi stessi, che, nel corso della celebrazione del matrimonio, gli sposi, con dichiarazione resa davanti all'ufficiale dello stato civile, stabiliscono se il primo cognome della madre preceda quello del padre o viceversa, e che, in assenza di manifestazioni di volontà, il cognome parentale è composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre) testimonia la pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta tra le quali non può che essere rimessa al legislatore. Per tali ragioni, e tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile, come adombrato nella ordinanza di rimessione, nemmeno una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia”* (15).

(15) Nel caso di specie, la Corte di cassazione, I Sez. civile, chiamata a decidere sul ricorso pro-

In quella sede il Giudice della Leggi, pur non potendo entrare nel merito della questione, in quanto avrebbe posto in essere un'operazione esorbitante le sue funzioni che avrebbe parimenti lasciato un vuoto di tutela colmabile unicamente dall'attività normativa, assumeva indubbiamente un atteggiamento più critico nei confronti di un sistema che, conforme all'ideologia a cui era ispirato il codice civile nel 1942, si prestava ormai a censure di anacronismo e di non rispondenza all'evoluzione dell'ordinamento.

Nella sentenza in commento la Corte redarguisce l'operato, anzi il non operato del legislatore, evidenziando come, anche a distanza di un notevole lasso temporale, alcun intervento legislativo sull'attribuzione originaria del cognome al momento della nascita fosse stato attuato (16). L'unico risultato concreto, rappresentato dalla disciplina sul cambiamento di cognome - abrogazione degli artt. 84, 85, 86, 87, 88 del d.P.R. n. 396 del 2000 e modifica dell'art. 89 ad opera del d.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 - non aveva attinto la disciplina dell'attribuzione originaria del cognome (17), considerato uno dei corollari del diritto alla identità personale nonché segno distintivo della personalità, tanto del minore, quanto della madre (18).

La rilevanza costituzionale del diritto al nome. Violazione dell'articolo 2 Cost. Il primo profilo di illegittimità costituzionale viene rinvenuto dalla

posto nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Milano con la quale si confermava la decisione del Tribunale di Milano di rigetto della domanda dei coniugi C.A. e F.L. diretta ad ottenere la rettificazione dell'atto di nascita della propria figlia minore nel senso che le fosse imposto il cognome materno in luogo di quello paterno, risultante dall'atto formato dall'ufficiale dello stato civile, in contrasto con la volontà espressa dal padre al momento della dichiarazione di nascita, con ordinanza del 17 luglio 2004, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata.

(16) Neppure il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (*Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*), con cui il legislatore aveva posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello *status* di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l'unicità dello *status* di figlio, era riuscito a scalfire la norma censurata.

(17) L'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, modificato dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, così recita: *“Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza”*.

(18) V. nota 27

Consulta in una totale distonia delle norme *de quibus* rispetto alla piena garanzia del diritto all'identità personale (19) come aspetto della rilevanza costituzionale che la persona vede garantito dall'art. 2 della Costituzione (20).

(19) Una delle prime teorie dottrinali in materia, STOLFI, *I segni di distinzione personale*, 1905, 85 ss., costruiva il diritto al nome secondo lo schema del diritto di proprietà (sul nome), al fine di affermarne l'invulnerabilità, inalienabilità e imprescrittibilità. Per altri, SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 1977, 50-51, il diritto al nome doveva essere inquadrato in uno schema prettamente pubblicistico, al fine di distinguere i consociati l'uno dall'altro, per esigenze di ordine pubblico. La dottrina dominante ha da tempo superato sia la concezione del *dominium*, che quella pubblicistica, mettendo in luce come il diritto al nome ex art. 6 cod. civ. avesse natura di diritto soggettivo personale, espressivo dell'identità personale del singolo individuo e come tale essenziale, imprescrittibile, irrinunciabile, indisponibile. BESSONE e FERRANDO, voce *Persona fisica (dir. priv.)* in *Enc. dir.*, XXXIII, 1983, 193-223; MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, 1984, 46-51, secondo cui "vi sono diritti a struttura complessa, che presentano caratteri tali da sfuggire a qualsiasi elementare classificazione in termini di ciò che è fisico e di ciò che è morale. E il diritto al nome ne costituisce un chiaro esempio. Esso infatti designa la persona umana nel suo complesso". DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. Dir. Civ. e comm.* 1982, "Il nome è strettamente inerente alla persona che appresenta ed individua in sé medesima e nelle sue azioni (...) Per mezzo di quel segno distintivo che è il nome, si realizza il bene dell'identità, consistente nel distinguersi nei rapporti sociali dalle altre persone, risultando per chi si è realmente (...). BIANCA, *Diritto civile*, 1, *La norma giuridica. I soggetti*, 1990, 175, secondo cui "Il diritto al nome tutela un interesse che è reputato essenziale della persona". NIVARRA L., RICCIUTO V. E SCOGNAMIGLIO C., *Diritto privato, I diritti della persona*, in *Foro Italiano*, "Inteso come diritto della persona, il nome non ha più finalità meramente identificativa ispirata ad un'elementare esigenza di ordine pubblico: esso assume la qualità di attributo fondamentale del soggetto; è espressione in grado di riassumere e riferire qualità e caratteri a quel determinato soggetto; diviene elemento attraverso il quale il singolo può agire e distinguersi dalla massa indefinita degli altri consociati".

(20) In dottrina si sono fronteggiati due opposti orientamenti sull'oggetto dei diritti della personalità. I fautori della concezione monista, FRANCESCHELLI, *Il diritto alla riservatezza*, 1960, Napoli, sostengono la sussistenza di un unico diritto della personalità, che sintetizza tutte le diverse forme e gli interessi in cui lo stesso può manifestarsi; per contro, i sostenitori della concezione pluralista, DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. Dir. Civ. e comm.* 1982, affermano che il nostro ordinamento tutela la persona nella misura in cui sia possibile determinare distinte situazioni giuridiche meritevoli di tutela, ossia diversi diritti della personalità. La Suprema Corte, in un primo tempo oscillante tra le due opposte teorie, ha da tempo aderito alla tesi monista, affermando in Cass. civ., 9 febbraio 1996, n. 978, che "L'identità personale è venuta emergendo, nella più recente elaborazione giurisprudenziale, come bene - valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale (ecc.) quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche. La specificità di tale interesse ("ad essere se stesso") è stata anche colta in parallelo od in contrappunto ad altri interessi ad esso contermini o collegati come l'interesse ai segni distintivi (nome, pseudonimo), che identificano nell'attuale ordinamento il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile; (...) Quest'ultima puntualizzazione che presuppone l'adesione ad una concezione "monistica" dei diritti della personalità (da questa Corte, del resto, già sostanzialmente anticipata nella citata sent. n. 990 del 1963) aiuta anche a definire, senza perplessità, in termini di diritto soggettivo perfetto, la struttura della situazione soggettiva considerata. E consente, nel contempo, di individuare con maggiore risolutezza (superando le riserve affioranti in qualche tratto della motivazione della pure già citata sentenza n. 3769 del 1985) il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente all'art. 2 della Costituzione (Cfr., implicitamente su questa linea, anche Corte Cost. n. 13 del 1994); inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, "aperta" all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del "pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 della Costituzione".

In accordo a precedenti pronunce (21), la Corte ribadisce che il diritto al nome, al quale è accordata una valenza sia privatistica - ex art. 6 cod. civ. - che pubblicistica, rappresenta una delle estrinsecazioni del valore dell'identità della persona (22), proiettato, *in subiecta materia*, nell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare. Orbene, i criteri attributivi del cognome al minore non possono non influire sull'ampiezza riconosciuta dall'ordinamento al valore *de quo*.

Tale legame indissolubile, invero, era stato riconosciuto nella sentenza n. 297 del 1996, ove la Consulta, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 262 cod. civ. laddove non prevedeva che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo aveva riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, antepoendolo o aggiungendolo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, aveva qualificato il diritto al nome come "segno distintivo della identità personale" idoneo a determinare una corrispondenza tra soggetto e nome (23).

Analogamente, nella sentenza n. 268 del 2002, si ribadiva che "costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il cognome è una "parte essenziale ed irrinunciabile della personalità" che, per tale ragione, gode di tutela di rilievo costituzionale in quanto "costituisce il primo ed immediato elemento che caratterizza l'identità personale"; esso è quindi riconosciuto come un "bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost." e costituisce oggetto di un "tipico diritto fondamentale della persona umana" - sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001" (24).

(21) Corte Cost. n. 297 del 23 luglio 1996, pubblicata in *GU I^a Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 31 del 31 luglio 1996; Corte Cost. 268 del 24 giugno 2002, pubblicata in *GU I^a Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 26 del 3 luglio 2002.

(22) Secondo DE CUPIS, *Nome e cognome*, in *Noviss. Dig. It.*, XI, 1965, 300, "il nome è strettamente inerente alla persona che appresenta ed individua in se medesima e nelle sue azioni (...) Per mezzo di quel segno distintivo che è il nome, si realizza il bene dell'identità, consistente nel distinguersi nei rapporti sociali dalle altre persone, risultando per chi si è realmente (...)".

(23) Nel caso di specie con ordinanza del 15 gennaio 1996 il Tribunale di Salerno - adito con ricorso diretto ad ottenere l'accertamento del diritto di un figlio naturale di anteporre al cognome, derivatogli dall'(unico) riconoscimento della madre naturale intervenuto oltre quaranta anni dopo il parto, il precedente cognome attribuito dall'ufficiale di stato civile - aveva sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice civile in riferimento all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, assumendo il cognome del genitore che per primo lo aveva riconosciuto, avesse diritto di mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo fosse ormai da ritenersi segno distintivo della sua identità personale.

In particolare il tribunale rimettente osservava che, tra i diritti che formano il patrimonio irrettrabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, primo e più immediato elemento della quale è proprio il nome, sicché sussisteva un'autonoma esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive.

(24) Corte Cost. n. 13 del 3 febbraio 1994, pubblicata in *GU I^a Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 7 del 9 febbraio 1994; Corte Cost. n. 297 del 18 luglio 1996, pubblicata in *GU I^a Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 31 del 31 luglio 1996; Corte Cost. n. 120 del 11 maggio 2001, pubblicata in *GU I^a Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 19 del 16 maggio 2001.

Nel caso di specie, la Corte aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori* -, nella parte in cui, rinviando all'art. 299 del codice civile per l'attribuzione del cognome al minore adottato in casi particolari, non consentiva che il minore, o i suoi legali rappresentanti, o gli adottanti potessero ottenere, sempre nell'interesse del minore, che questi mantenesse il suo precedente cognome, ovvero lo anteponesse o lo aggiungesse a quello dell'adottante, o ancora sostituisse il cognome dell'adottante al suo (25).

Si riteneva, invero, che si trattasse di una disposizione rispettosa della personalità del minore e non discriminatoria; l'attribuzione del doppio cognome era idonea a significare l'avvenuto inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare, senza che nel contempo venisse imposta la perdita del cognome con il quale egli era conosciuto nei diversi ambienti che frequentava e dei legami con la famiglia di origine.

La conclusione raggiunta dalla Corte nella sentenza in commento rappresenta, dunque, l'esito naturale di un processo argomentativo che da tempo aveva preso piede.

Ad avvalorare le suesposte considerazioni, si richiama la recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, *Cusan e Fazzo* contro Italia del 7 gennaio 2014, n. 77/07 (26), in cui, in un caso analogo a quello del giudizio *a quo*, l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, mediante apposita richiesta di iscrizione nei registri dello stato civile, anziché quello del padre, veniva ritenuta lesiva dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 della CEDU. La Corte condannava e ammoniva, pertanto, l'ordinamento italiano a colmare tale lacuna legislativa che, da un lato impediva la piena ed effettiva realizzazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori, e dall'altro impediva il riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità perso-

(25) Nel caso di specie, la Corte d'appello di Torino - sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il 20 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*), nella parte in cui, rinviando all'art. 299 del codice civile per l'attribuzione del cognome al minore adottato in casi particolari, non consente che il minore, o i suoi legali rappresentanti, o gli adottanti possano ottenere, sempre nell'interesse del minore, che questi mantenga il suo precedente cognome, ovvero lo anteponga o lo aggiunga a quello dell'adottante, o ancora sostituisca il cognome dell'adottante al suo.

La Corte rimettente era investita dell'esame di un reclamo avverso un provvedimento del tribunale per i minorenni che aveva dichiarato inammissibile un'istanza con la quale si chiedeva l'attribuzione ad un minore, adottato ai sensi dell'art. 44, lettera b), della legge n. 184 del 1983, del solo cognome dell'adottante (nella fattispecie, il coniuge della madre), con la conseguente sostituzione del suo cognome originario.

(26) <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122470>.

nale. Anzi, la Corte EDU riteneva la disciplina in esame fortemente discriminatoria nei confronti della madre, alla quale era preclusa in ogni modo, anche con l'assenso del coniuge, la possibilità di trasmettere *ab origine* al figlio il segno distintivo del proprio gruppo familiare. Si affermava che *“La regola secondo la quale i «figli legittimi» si vedono attribuire alla nascita il cognome del padre risulta, mediante adeguata interpretazione, dal combinato disposto di un certo numero di articoli del codice civile. La legislazione interna non prevede alcuna eccezione a tale regola. È vero, come sottolinea il Governo, che l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 prevede la possibilità di un cambiamento del cognome e che, nel caso di specie, il prefetto di Milano ha autorizzato i ricorrenti a completare il cognome di Maddalena con l'aggiunta di un altro cognome (quello della madre). Tuttavia, occorre distinguere la determinazione del cognome alla nascita dalla possibilità di cambiare il cognome nel corso della vita. Al riguardo, la Corte rinvia alle considerazioni da essa esposte nell'ambito dell'eccezione del Governo relativa alla perdita, da parte dei ricorrenti, della qualità di vittime. Alla luce di quanto precede, la Corte è del parere che, nell'ambito della determinazione del cognome da attribuire al «figlio legittimo», persone che si trovavano in situazioni simili, vale a dire il ricorrente e la ricorrente, rispettivamente padre e madre del bambino, siano stati trattati in maniera diversa. Infatti, a differenza del padre, la madre non ha potuto ottenere l'attribuzione del suo cognome al neonato, e ciò nonostante il consenso del coniuge”* (27).

(27) Nel caso di specie, i ricorrenti presentarono dinanzi al tribunale di Milano un ricorso contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di iscrizione della figlia con il nome della madre, sostenendo che non vi fosse alcuna disposizione del diritto italiano che lo impedisse. Il tribunale di Milano respinse il ricorso dei ricorrenti osservando che, benché nessuna disposizione di legge imponesse di iscrivere un figlio nato da una coppia sposata con il cognome del padre, tale regola corrispondeva a un principio ben radicato nella coscienza sociale e nella storia italiana. Il tribunale riteneva inoltre superflua la questione dell'esistenza o meno di una disposizione di legge esplicita, osservando in effetti che, ai sensi del vecchio articolo 144 del codice civile («il CC»), la donna sposata adottava il cognome del marito, e che i figli potevano essere iscritti solo con tale cognome; esso era di fatto comune ai coniugi, anche se, successivamente, l'articolo 143 *bis* del CC aveva previsto che il cognome del marito potesse essere semplicemente aggiunto a quello della moglie. I ricorrenti proposero appello, ma la corte d'appello di Milano confermò la sentenza di primo grado osservando che la Corte costituzionale aveva affermato più volte (ordinanze nn. 176 del 28 gennaio 1988 e 586 dell'11 maggio 1988) che la mancata previsione della possibilità, per la madre, di trasmettere il proprio cognome ai «figli legittimi» non violava l'articolo 29 (matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi) né l'articolo 3 (eguaglianza dei cittadini davanti alla legge) della Costituzione. Essa osservò che la Corte costituzionale aveva indicato che spettava al legislatore decidere sull'opportunità di introdurre un sistema diverso di attribuzione del cognome e che almeno sei disegni o proposte di legge erano all'epoca all'esame del Parlamento. Ciò dimostrava a suo avviso che la regola non scritta di attribuzione del cognome era ancora in vigore; la giurisprudenza del resto non ne aveva messo in dubbio l'esistenza. I ricorrenti presentarono ricorso per cassazione, la quale, con ordinanza del 26 febbraio 2004, depositata in cancelleria il 17 luglio 2004, ritenne la questione incidentale della legittimità costituzionale della regola che attribuisce ai «figli legittimi» il cognome del padre rilevante e non manifestamente infondata; di conseguenza, sospese il procedimento e ordinò la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale.

La disciplina vigente nel sistema giuridico priva, dunque, il minore del diritto ad essere identificato, sin dalla nascita anche attraverso il cognome materno, a nulla rilevando, proprio perché afferente ad ambiti differenti, la possibilità per lo stesso di cambiare il proprio cognome durante il corso della vita (28).

Nella motivazione dell'ordinanza, la Corte di cassazione precisò che la regola in questione non era una norma consuetudinaria, ma risultava dall'interpretazione di alcuni articoli del CC. Con sentenza (n. 6) del 16 febbraio 2006, la Corte costituzionale dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale. Nella motivazione, la Corte costituzionale ritenne che il sistema in vigore di attribuzione del cognome fosse retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e della potestà maritale che affondava le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e non era più coerente con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna. Inoltre, la Corte rilevò che l'articolo 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (ratificata con legge 14 marzo 1985, n. 132) impegnava gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome.

Essa rilevò in effetti che veniva lasciata aperta tutta una serie di opzioni, ossia: 1) se la scelta del cognome dipendesse esclusivamente dalla volontà dei coniugi; 2) se ai coniugi fosse consentito derogare alla regola; 3) se la scelta dei coniugi dovesse avvenire una sola volta con effetto per tutti i loro figli o dovesse essere espressa all'atto della nascita di ciascuno di essi. La Corte costituzionale osservò che i disegni di legge (nn. 1739-S, 1454 S e 3133-S) presentati nel corso della XIV legislatura testimoniavano la pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta tra le quali non poteva che essere rimessa al legislatore. Ritenne anche che una dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni interne pertinenti avrebbe determinato un vuoto giuridico. Con sentenza del 29 maggio 2006, depositata in cancelleria il 16 luglio 2006, la Corte di cassazione prese atto della decisione della Corte costituzionale e respinse il ricorso dei ricorrenti. Nella motivazione essa sottolineò che la norma denunciata dai ricorrenti era retaggio di una concezione patriarcale della famiglia non in sintonia con le fonti sopranazionali, ma che spettava comunque al legislatore ridisegnarla in senso costituzionalmente adeguato.

Successivamente i ricorrenti domandarono al Ministro dell'Interno di essere autorizzati a far completare il cognome dei loro «figli legittimi» aggiungendo il cognome «Cusan». Essi spiegavano che con ciò desideravano permettere ai figli di identificarsi nel patrimonio morale del loro nonno materno - deceduto nel 2011 - che, secondo loro, era stato un filantropo; poiché il fratello della ricorrente non aveva avuto discendenti, essi precisavano che il cognome «Cusan» poteva perpetuarsi soltanto passando ai figli di Alessandra Cusan. Il prefetto di Milano li autorizzò al cambiamento di cognome. Nonostante l'assenso prefettizio i ricorrenti hanno deciso di proseguire il loro ricorso dinanzi alla Corte, osservando che il decreto del Prefetto è stato emesso all'esito di un procedimento amministrativo, e non giudiziario, e che non sono stati autorizzati a dare alla loro figlia soltanto il cognome della madre, come avevano domandato al tribunale di Milano.

(28) Dopo questa condanna dell'Italia, alla Camera dei deputati sono stati presentati alcuni disegni di legge (A.C. 360 e A.C. 1943) tra cui uno di iniziativa del Governo dell'epoca, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri della giustizia e degli esteri nel febbraio 2014 (A.C. 2123 del 21 febbraio 2014) in materia di cognomi dei figli.

Al termine di vivaci discussioni, unificato il testo del disegno di legge, la Camera propose l'introduzione, nel vigente codice civile, dell'art. 144 *quater* in cui si afferma che i genitori coniugati possono attribuire all'atto della dichiarazione di nascita il cognome del padre o quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato, o in caso di mancato accordo in ordine alfabetico. Il figlio con entrambi i cognomi, divenuto padre può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno a sua scelta. La Camera approvò il disegno di legge il 24 settembre 2014 e il 26 settembre 2014 lo trasmise al Senato dove diventò il D.D.L. S. 1628 e si aggiunse ad un precedente D.D.L. n. 1363 del 12 marzo 2014 presentato subito dopo la sentenza della Cedu. Purtroppo al Senato, come si evince dal "fascicolo iter" aggiornato al 19 dicembre 2016, il testo è fermo da oltre due anni, anche se la commissione permanente Giustizia si è riunita più volte (maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre 2016). L'ultima riunione si è tenuta il 2 novembre 2016.

Violazione degli artt. 3 e 29 Cost. Accogliendo le ulteriori doglianze avanzate dal giudice remittente (29), il Giudice delle Leggi rileva come il criterio della prevalenza del cognome paterno, comporti inevitabilmente una ingiustificata violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, non trovando fondamento né nell'art. 3 della Costituzione, né nella "*finalità di salvaguardia dell'unità familiare*", sancita nell'art. 29.

Anzi, la Corte evidenzia come proprio tale finalità di salvaguardia, sebbene possa giustificare talune ipotesi di disparità di trattamento dei coniugi, non faccia che essere così ripetutamente mortificata dalla disciplina vigente, che, impedendo che la madre possa alla nascita trasmettere il proprio cognome al figlio, spezza quell'unità familiare che, sia il dettato costituzionale, che la disciplina del codice civile intendono tutelare (30).

Già in una risalente pronuncia - Corte Cost. n. 133 del 1970 (31) - si era, invero, affermato lo stretto legame tra uguaglianza tra i coniugi e unità familiare, evidenziando come la prima fosse posta a garanzia della seconda. La Corte ritenne "*che siffatta disparità di trattamento non trovi giustificazione in funzione dell'unità familiare. Si può, anzi, affermare che, quando si tratti dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo. Certo è, in verità, che, per quanti sforzi si facciano, l'obbligo del marito di mantenere la moglie se questa disponga di mezzi sufficienti o più che sufficienti in nessun modo riesce ad apparire come strumento necessario all'unità della famiglia: la quale, al contrario, si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità*" (32).

(29) Nell'ordinanza di remissione della Corte d'Appello di Genova, n. 31 del 2014, si affermava quanto segue: "*Tale disciplina si trova in palese contrasto con l'art. 3, come violazione del diritto di uguaglianza e pari dignità sociale dei genitori nei confronti dei figli, con l'art. 29 comma 2, come violazione del diritto di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che non si pone in contrasto con l'esigenza di tutela dell'unità familiare, non potendosi ragionevolmente giustificare con quest'ultima l'obbligatoria prevalenza del cognome paterno*".

(30) L'art. 143, 1 co., cod. civ. dispone che "*Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri*".

(31) Corte Cost. n. 133 del 24 giugno 1970, pubblicata in *GU I^a Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 177 del 15 luglio 1970.

(32) Quattro ordinanze del tribunale di Udine (17 ottobre 1968), della Corte di appello di Roma (21 dicembre 1968 e 8 gennaio 1969) e della Corte di appello di Genova (9 gennaio 1969) proponevano una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 156, primo comma, in relazione all'art. 145 del codice civile, nella parte relativa agli obblighi patrimoniali che nei confronti del coniuge incolpevole gravavano sul coniuge per colpa del quale fosse stata pronunciata la separazione personale.

Le ordinanze mettevano in rilievo che dalla disposizione impugnata derivava un trattamento più sfavorevole per il marito colpevole della separazione, tenuto a somministrare alla moglie incolpevole tutto ciò che fosse necessario ai bisogni della vita indipendentemente dalle condizioni economiche di lei, e più favorevole per la moglie in colpa, che al mantenimento del marito incolpevole era tenuta solo se egli non avesse mezzi sufficienti: siffatta disparità - concludevano le ordinanze avrebbe violato gli artt. 3 e 29 della Costituzione, non essendo possibile giustificarla in funzione di quella unità della famiglia che con la separazione era venuta meno.

Le parole della Corte risultano ancor di maggior pregio se si considera che, all'epoca della pronuncia, la riforma del diritto di famiglia era ancora inattuata, ma desta, al contrario, notevoli perplessità la circostanza per la quale ad oggi, quasi 50 anni dopo, a fronte di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti tra coniugi, esse perdurino nella loro attualità.

Rilievi critici e problematiche aperte. Seppur conclusiva della sentenza in commento, non può tralasciarsi l'ultima incisiva, anzi lapidaria, affermazione della Corte che, nel delimitare nuovamente la *quaestio* affrontata, ribadisce, quasi *ad abundantiam*, che la dichiarazione di incostituzionalità delle norme *de quibus* investe unicamente la trasmissibilità anche del cognome materno al momento della nascita - le modalità attuative dovranno, peraltro, essere accuratamente disciplinate - in presenza di accordo dei genitori: in assenza di tale comune volontà residuerebbe, pertanto, la generale previsione dell'attribuzione *ipso jure* del solo cognome paterno, destinata a disciplinare organicamente la materia fino a quando non interverrà una nuova regolamentazione normativa onnicomprensiva (33).

(33) Critiche alla pronuncia sono svolte da CASARUBI, "La corte costituzionale apre al cognome materno, ma restano molte questioni irrisolte" (Nota a Corte Cost., 21 dicembre 2016, n. 286, M.M., in *Foro it.*, Rep. 2017, secondo cui "Qual è il cognome che, su accordo dei coniugi/genitori, si può imporre al figlio? Solo quello della madre, invece di quello del padre, ovvero quello della madre in aggiunta a quello del padre, ed in quale ordine? La sentenza è ambigua, richiamando, anche in dispositivo, la possibilità di trasmettere «anche» il cognome materno, parola che sembra avere il valore di congiunzione. Se così fosse, tuttavia, la portata della decisione ne risulterebbe diminuita (non senza profili discriminatori), in quanto - a tutto voler concedere, e sempre che vi sia accordo tra i genitori - il cognome materno può essere sì imposto, ma mai da solo (a differenza di quello paterno) e, piuttosto, in aggiunta (anticipato o posticipato) all'altro. La motivazione, sul punto, non è di aiuto; nondimeno, ritengo - proprio perché la pronuncia si fonda sull'eguaglianza dei coniugi/genitori (art. 3 e 29 Cost.) - che, in caso di accordo, può scegliersi il cognome materno anche in via esclusiva ovvero in aggiunta a quello paterno, nell'ordine prescelto dai genitori stessi.

Quale è il momento in cui la scelta del cognome va effettuata, ovvero oltre il quale non è più possibile (con imposizione, quindi, del cognome paterno)? Le principali disposizioni di riferimento, gli art. 29 e 30 d.p.r. 396/00, sono del tutto inadeguate; in particolare, si ricordi che, alla stregua della seconda, la dichiarazione di nascita, propedeutica alla formazione dell'atto di nascita, può essere effettuata anche da uno solo dei genitori. È comunque verosimile che - nel termine per la dichiarazione in oggetto (dieci giorni dalla nascita) - i genitori dovranno contestualmente dichiarare all'ufficiale di stato civile la loro concorde scelta per il cognome materno (nel senso sopra indicato), in deroga al criterio legale di attribuzione del cognome paterno. La scelta dei coniugi/genitori deve avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero deve essere espressa all'atto della nascita di ciascuno di essi? Si tratta di una delle possibili opzioni richiamate da Corte cost. 61/06, che, infatti - a fronte di questa e di altre fattispecie suscettibili di soluzioni alternative - dichiarò inammissibile il medesimo incidente di costituzionalità ora accolto. La sentenza in rassegna, del tutto incongruamente, ha evitato anche solo di riferirsi a questa parte, pur decisiva, della prima pronuncia"; secondo CARBONE, *Per la Corte Costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno, se i genitori sono d'accordo*, in *Corriere Giur.*, 2017, 2, 165 (nota a sentenza), in assenza di comune volontà dei genitori, ma volendo ugualmente la madre apporre il proprio cognome, quid juris? "Se la decisione della Corte è da accogliere positivamente, essa però non risolve il problema alla radice. Occorre perciò che il legislatore si decida ed intervenga sia per dare veste normativa alla predetta decisione, sia per regolare i casi - speriamo sporadici o eccezionali - nei quali non

Si rileva, altresì, come la sentenza in epigrafe abbia tutt'altro che recepito il *dictum* della Corte Europea del 2014. Invero, avrebbe potuto dichiarare in-costituzionale il complesso di norme (34) per violazione dell'art. 46 della CEDU (35) e 117, 1 co. Cost., in forza di *Cusan e Fazzo*, in cui il consenso del coniuge è un *obiter* che rafforza il principio di diritto ivi affermato che non lice discriminare la madre nella trasmissione del cognome (36). L'espressione "nonostante il consenso del coniuge", veniva ivi impiegata per evidenziare l'inadeguatezza del sistema italiano di attribuzione del cognome, lesivo dell'uguaglianza dei genitori, tale che, persino in presenza di una concorde e unanime volontà degli stessi, la madre non avrebbe potuto trasmettere il proprio cognome alla prole (37).

Per contro, nel sistema oggi delineato dalla Consulta, l'elemento del consenso dei genitori è l'unico espediente, peraltro di assai difficile e scarsa operatività, in grado di adeguare il sistema italiano al monito della Corte Europea (38). Con ciò pare quasi che la Corte, auspicando inoltre un rapido intervento

sussista l'accordo dei coniugi e la madre insista ugualmente per l'aggiunta del proprio cognome in ordine alfabetico (art. 143 quater del disegno di legge 1628 pendente in Senato), tenendo conto quanto la stessa Corte costituzionale affermò, in relazione al solo patronimico, considerato "un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia... e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna".

(34) Per una completa analisi delle stesse si rinvia al successivo articolo di de Felice (*infra*).

(35) Ai sensi dell'art. 46 CEDU, "*Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1".*

(36) A seguito della sentenza della Corte EDU del 2009 *Scoppola c. Italia*, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 210 del 18 luglio 2013, pubblicata in GU 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 30 del 24 luglio 2013, affermava che, "*Deve rilevarsi che le modalità attraverso le quali lo Stato membro si adegua con misure strutturali alle sentenze della Corte di Strasburgo non sempre sono puntualmente determinate nel loro contenuto da tali pronunce, ma ben possono essere individuate con un ragionevole margine di apprezzamento. Perciò non è necessario che le sentenze della Corte EDU specifichino le "misure generali" da adottare per ritenere che esse, pur discrezionalmente configurabili, costituiscono comunque una necessaria conseguenza della violazione strutturale della CEDU da parte della legge nazionale. Quando ciò accade è fatto obbligo ai poteri dello Stato, ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti normativi lesivi della CEDU cessino".*

(37) Invero, la Corte affermava che "*Alla luce di quanto precede, la Corte è del parere che, nell'ambito della determinazione del cognome da attribuire al «figlio legittimo», persone che si trovavano in situazioni simili, vale a dire il ricorrente e la ricorrente, rispettivamente padre e madre del bambino, siano stati trattati in maniera diversa. Infatti, a differenza del padre, la madre non ha potuto ottenere l'attribuzione del suo cognome al neonato, e ciò nonostante il consenso del coniuge".*

(38) Si rileva, altresì, che i rimedi ex artt. 144 e 316, 2 co., cod. civ., fondati sull'accordo tra i ge-

legislativo e dichiarando assorbita la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 117, comma 1, Cost., abbia implicitamente ridotto la portata innovativa della sua pronuncia (39), estromettendosi da un'operazione manipolativa esorbitante le sue funzioni nel caso di specie ma ammonendo il legislatore a provvedere in tempi brevi per portare a compimento il processo innovativo da essa intrapreso (40).

Il legislatore invero, proprio per ottemperare alla condanna europea, potrebbe prevedere, come nel codice spagnolo (41), l'attribuzione automatica di due cognomi e, alla nascita dei figli di coloro così nominati, la formazione di un nuovo, doppio cognome, utilizzando solo quello paterno o solo quello materno, o l'assoluta libertà di scelta, per ciascuno dei figli, della formazione di più cognomi o lo stesso per tutti come in Francia (42).

nitori, sono di non pronta spedizione e incompatibili con la necessità della sollecita formazione dell'atto di nascita. *Ibidem* dicasi in caso di accordo tra i genitori prima della nascita, in quanto per ogni eventuale contrasto, gli stessi saranno obbligati ad adire ugualmente l'autorità giudiziaria, con sensibili ripercussioni sulla effettività della disciplina *de qua*.

(39) Sulla ridotta portata della sentenza, MALFATTI, *Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la cornice giurisprudenziale europea non fa il quadro*, in *Forum di quaderni costituzionali - Rassegna*, (http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/nota_286_2016_malfatti.pdf), secondo la quale, "Nella sent. n. 286/2016, invece, lo stesso assorbimento della censura relativa all'art. 117, comma 1, Cost. arriva un po' a sorpresa, seguendo l'andamento della motivazione - la Corte non trova di meglio che distinguere *de facto* la richiesta portata in Europa (attribuire il cognome materno anziché quello paterno) da quella che ha determinato la nuova questione di costituzionalità (attribuire anche il cognome materno) - e ingenera il dubbio che a prevalere su una diversa linea interpretativa siano stati i timori di ridimensionamento di ruolo della stessa Corte, di apparire all'esterno come una sorta di semplice "terminale periferico" della condanna fioccata a Strasburgo (con ciò sottovalutando forse l'importanza, e l'infungibilità, del dispositivo di accoglimento)".

(40) Si segnala la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - n. 1/2017, del 23 gennaio 2017, recante l'invito ai Prefetti di sollecitare le opportune direttive agli uffici di stato civile per la puntuale applicazione dei principi di diritto affermati nella sentenza della Corte Costituzionale citata (<http://servizidemografici.interno.it/it/content/circolare-n-12017>).

(41) In Spagna, la normativa sul cognome dei figli è contenuta nell'art. 109 del codice civile, modificato dalla legge n. 40 del 1999, Disposizioni di dettaglio sono contenute negli artt. 49-57 della Legge sul Registro civile del 2011 (Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil), che è entrato in vigore il 22 luglio 2014, abrogando la precedente normativa del 1957. Nell'ordinamento spagnolo, vige la regola del "doppio cognome", per cui ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori, nell'ordine deciso in accordo tra di essi. In caso di disaccordo, è attribuito al figlio il primo cognome del padre insieme al primo cognome della madre. Una volta maggiorenne, si può proporre istanza per invertire l'ordine dei cognomi.

(42) In Francia, l'art. 311-21 del *Code Civil* prevede che nella trasmissione del cognome non esiste più distinzione tra la madre o il padre ed il figlio può ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore o entrambi i cognomi affiancati.

In caso di riconoscimento simultaneo del figlio, l'attribuzione viene decisa di comune accordo dai genitori che possono scegliere il cognome di uno o dell'altro o entrambi i nomi affiancati secondo l'ordine di loro scelta (per un massimo di un cognome per genitore). I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile. In assenza di una dichiarazione congiunta il bambino prende il cognome del padre. "*Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs*

Va indubbiamente salutata con favore questa prima e attesa recezione dei moniti internazionali, comunitari e nazionali, ma non può non considerarsi che andrà ad attingere un marginale, seppur rilevante, aspetto della questione.

Corte costituzionale, sentenza 21 dicembre 2016 n. 286 - Pres. P. Grossi, Red. G. Amato - Giudizio di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., 72, primo comma, del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), promosso dalla Corte di appello di Genova con ordinanza del 28 novembre 2013.

PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ - DIRITTO AL NOME - FILIAZIONE - COGNOME - COGNOME PATERNO - ATTRIBUZIONE AUTOMATICA - IMPOSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE DEL COGNOME MATERNO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE DEL FIGLIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI UGUAGLIANZA GIURIDICA E MORALE DEI CONIUGI - INCOSTITUZIONALITÀ

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza emessa il 28 novembre 2013, la Corte d'appello di Genova ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede «l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori».

2.– Il giudizio a quo ha per oggetto il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale ordinario di Genova che ha respinto il ricorso avverso il rigetto, da parte dall'ufficiale dello stato civile, della richiesta di attribuire al figlio dei ricorrenti il cognome materno, in aggiunta a quello paterno.

La Corte d'appello di Genova osserva che, sebbene la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno, anche in presenza di una diversa volontà dei genitori, non sia prevista da alcuna specifica norma di legge, essa è desumibile dal sistema normativo, in quanto presupposta dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché dall'art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000.

Il rimettente evidenzia che molti Stati europei si sono già adeguati al vincolo posto dalle

deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique”.

fonti convenzionali e, in particolare, dall'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1985, n. 132. Essa impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare tale discriminazione in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome».

Vengono, inoltre, richiamate le raccomandazioni del Consiglio d'Europa 28 aprile 1995, n. 1271 e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché la risoluzione 27 settembre 1978, n. 37, relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei figli, nonché alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul genere nella scelta del cognome (sentenze 16 febbraio 2005, Unal Tekeli contro Turchia; 24 ottobre 1994, Stjerna contro Finlandia; 24 gennaio 1994, Burghartz contro Svizzera).

Viene, in particolare, richiamata la sentenza di questa Corte in cui si afferma che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna» (sentenza n. 61 del 2006). In quella occasione, osserva il rimettente, la Corte costituzionale ritenne che la questione esorbitasse dalle proprie prerogative, in quanto l'intervento invocato avrebbe comportato un'operazione manipolativa eccedente dai suoi poteri.

Il giudice a quo evidenzia, tuttavia, la necessità di una rivalutazione della medesima questione, alla luce degli argomenti sviluppati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 23934 del 22 settembre 2008, con la quale - ai sensi dell'art. 374, secondo comma, del codice di procedura civile - veniva disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente ai fini della remissione alle sezioni unite, per valutare la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che regolano l'attribuzione del cognome ai figli.

Il rimettente ritiene che la distonia rispetto ai principi sanciti dall'art. 29 Cost., già rilevata nella sentenza n. 61 del 2006, imponga - alla luce dei due eventi normativi consistenti, da un lato, nella modifica dell'art. 117 Cost. e, dall'altro, nella ratifica del trattato di Lisbona - la riproposizione della questione relativa alla norma implicita che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Tale disciplina si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l'art. 2 Cost., per la violazione del diritto all'identità personale, che trova il primo ed immediato riscontro proprio nel nome e che, nell'ambito del consesso sociale, identifica le origini di ogni persona. Da ciò discenderebbe il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali.

Viene, inoltre, denunciata la violazione dell'art. 3 e dell'art. 29, secondo comma, Cost., sotto il profilo del diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro. D'altra parte, ad avviso del rimettente, l'esigenza di tutela dell'unità familiare non sarebbe idonea a giustificare l'obbligatoria prevalenza del cognome paterno.

Viene, infine, denunciata la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., «come interpretato nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale [...], costituendo le norme di natura convenzionale già citate parametri del giudizio di costituzionalità delle norme interne».

3.- Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti reclamanti nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo.

3.1.– In punto di fatto, esse evidenziano che il proprio figlio minore, nato in costanza di matrimonio, è titolare di doppia cittadinanza e tuttavia - per effetto del rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile di procedere all'iscrizione del minore con il cognome di entrambi i genitori - egli viene identificato diversamente nei due Stati dei quali è cittadino: in Italia con il solo cognome del padre ed in Brasile con il doppio cognome, paterno e materno.

Dopo avere illustrato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva alla sentenza n. 61 del 2006, la difesa delle parti ricorrenti evidenzia che, nelle more del presente giudizio, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che l'impossibilità per i genitori di far iscrivere il figlio "legittimo" nei registri dello stato civile attribuendogli alla nascita il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale «dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane» (sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia).

Ad avviso delle parti reclamanti, tale decisione, vertente su un caso sostanzialmente identico a quello all'esame di questa Corte, rafforza gli argomenti a sostegno della fondatezza della questione.

3.2.– Con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 2 Cost., la difesa delle parti private richiama i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale sul diritto al nome come segno distintivo dell'identità personale, anche in riferimento alla posizione del figlio adottivo (sentenze n. 268 del 2002; n. 120 del 2001; n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994).

Pur riconoscendo che permangono delle differenze in materia di attribuzione del cognome tra la posizione del figlio di una coppia non unita in matrimonio o adottato e la posizione del figlio di una coppia coniugata, le parti ricorrenti ritengono che la rigidità della norma che impone in ogni caso l'attribuzione del cognome paterno sacrifichi il diritto all'identità del minore, che si vede negata la possibilità di aggiungere il cognome materno, qualora tale scelta sia espressione di un'esigenza connessa all'esercizio del diritto all'identità personale.

Ad avviso delle parti private, se il diritto al nome e, più in particolare, al cognome, costituisce la manifestazione esterna e "tangibile" del diritto all'identità personale, l'attribuzione automatica al figlio di una coppia coniugata del solo cognome paterno determina l'irrimediabile compromissione di tale diritto, precludendo al singolo individuo di essere identificato attraverso il cognome che meglio corrisponda alla propria identità personale.

3.3.– Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 29, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'uguaglianza e pari dignità dei genitori e dei coniugi, vengono richiamate le pronunce con le quali, sin dal 1960, la giurisprudenza costituzionale ha affermato l'illegittimità di norme che prevedevano un trattamento irragionevolmente differenziato dei coniugi (sentenze n. 33 del 1960; n. 126 e n. 127 del 1968; n. 147 del 1969; n. 128 del 1970; n. 87 del 1975; n. 477 del 1987; n. 254 del 2006; in tema di eguaglianza nei rapporti patrimoniali tra i coniugi, vengono, inoltre, citate le sentenze n. 46 del 1966; n. 133 del 1970; n. 6 del 1980 e n. 116 del 1990).

3.4.– Quanto alla denunciata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la difesa delle parti private richiama i principi affermati a livello internazionale, e recepiti dall'ordinamento italiano, sulla protezione dei diritti del fanciullo e sulla parità di genere. Vengono richiamati, in particolare, l'art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato dall'As-

semblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881); l'art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo (fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176); l'art. 16, lettera g), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW), adottata il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1985, n. 132.

Da tale quadro normativo emergerebbe la non conformità ai principi sopra richiamati della norma che impone l'attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno. Essa sarebbe lesiva sia dei principi che garantiscono la tutela del diritto al nome, sia di quelli in tema di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna nella trasmissione del cognome al figlio, sia esso legittimo o naturale.

La difesa delle parti reclamanti evidenzia, in particolare, che sebbene la CEDU non contenga alcun riferimento espresso al diritto al nome del singolo individuo, la Corte di Strasburgo, in molteplici pronunce, ne ha ricondotto la tutela entro l'ambito applicativo del diritto al rispetto della vita privata, sancito dall'art. 8 della CEDU. In queste decisioni la Corte europea - pronunciandosi su casi analoghi a quello successivamente deciso dalla citata sentenza nel caso Cusan e Fazzo - ha accertato la violazione dell'art. 8 CEDU, in combinato disposto con l'art. 14, in ragione della disparità di trattamento fondata sul genere.

3.5.- Le parti private deducono, inoltre, che la pronuncia richiesta alla Corte non sarebbe tale da invadere la sfera di discrezionalità del legislatore, trattandosi, viceversa, di un intervento costituzionalmente imposto, limitato all'apposizione, alla norma impugnata, delle "rime obbligate". La Corte potrebbe, infatti, limitarsi a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme invocate, nella parte in cui non consentono ai genitori di scegliere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli.

D'altra parte, non sarebbe ravvisabile alcun vuoto normativo derivante dall'invocato intervento caducatorio. Al riguardo, sono richiamate le pronunce che affermano che, a fronte di «un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa - tanto più se attinente a diritti fondamentali - la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio: e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o, al contrario, da quanto la norma (o, meglio, la norma maggiormente pertinente alla fattispecie in discussione) omette di prevedere. [...] Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione» (sentenza n. 113 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 78 del 1992 e n. 59 del 1958).

4.- (...)

5.- L'ordinanza di rimessione è stata ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha omesso di intervenire in giudizio.

Considerato in diritto

1.- Con ordinanza emessa il 28 novembre 2013, la Corte d'appello di Genova ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la

semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede «l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori».

È denunciata, in primo luogo, la violazione dell'art. 2 Cost., in quanto verrebbe compresso il diritto all'identità personale, il quale comporta il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali.

Viene, inoltre, evidenziato il contrasto con gli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., poiché sarebbe leso il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro.

Viene, infine, ravvisata la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa 28 aprile 1995, n. 1271 e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché alla risoluzione 27 settembre 1978, n. 37, relative alla piena realizzazione dell'uguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome dei figli.

2.– (...)

3.– La questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. è fondata.

3.1.– È denunciata l'illegittimità costituzionale della norma - desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ. e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000 - che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori.

Va rilevato, preliminarmente, che tra le disposizioni individuate dal rimettente compare, altresì, l'art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, il quale, tuttavia, è stato abrogato dall'art. 110 del d.P.R. n. 396 del 2000. Dal tenore complessivo degli argomenti sviluppati nell'ordinanza di rinvio si evince, peraltro, che tale disposizione rientra nel fuoco delle censure del rimettente al solo fine di esplicitare la norma - da essa presupposta - che prevede l'automatica attribuzione del solo cognome paterno.

L'esistenza della norma censurata e la sua perdurante immanenza nel sistema, desumibili dalle disposizioni che implicitamente la presuppongono, è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, nelle precedenti occasioni in cui ne è stata denunciata l'illegittimità (sentenze n. 61 del 2006 e n. 176 del 1988; ordinanze n. 145 del 2007 e n. 586 del 1988). In queste pronunce, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di tale norma, in quanto presupposta dalle medesime disposizioni, regolatrici di fattispecie diverse, individuate dall'odierno rimettente (artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000).

Sebbene essa non abbia trovato corpo in una disposizione espressa, ancora una volta, non vi è ragione di dubitare dell'attuale vigenza e forza imperativa della norma, in base alla quale il cognome del padre si estende ipso iure al figlio.

Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, sia precedente, sia successiva alle richiamate pronunce di questa Corte, laddove ha riconosciuto che - da tali eterogenee previsioni - si desume l'esistenza di una norma che, sebbene non prevista testualmente nell'ambito di alcuna disposizione, è ugualmente presente nel sistema e «certamente si configura come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo» (Cass., sez. I, 17 luglio 2004, n. 13298; v. anche Cass., sez. I, 22 settembre 2008, n. 23934).

Nel caso in esame, la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno è oggetto di censura per la sola parte in cui non consente ai genitori - i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita - di attribuire al figlio anche il cognome materno.

3.2.– Così ricostruito l'oggetto della presente questione, va rilevato che già in precedenti

occasioni questa Corte ha esaminato la disciplina della prevalenza del cognome paterno, al momento della sua attribuzione al figlio, ma ha dichiarato inammissibili le relative questioni, ritenendole riservate alla discrezionalità del legislatore, nell'ambito di una rinnovata disciplina.

Tuttavia, già nell'ordinanza n. 176 del 1988, è stato espressamente riconosciuto che «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro» (v. anche ordinanza n. 586 del 1988).

Diciotto anni dopo, con ancora maggiore fermezza, nella sentenza n. 61 del 2006, in considerazione dell'immutato quadro normativo, questa Corte ha espressamente rilevato l'incompatibilità della norma in esame con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Tale sistema di attribuzione del cognome, infatti, è definito come il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna».

3.3.– A distanza di molti anni da queste pronunce, un «criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi», non è ancora stato introdotto.

Neppure il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con cui il legislatore ha posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello status di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l'unicità dello status di figlio, ha scalfito la norma oggi censurata.

Pur essendo stata modificata la disciplina del cambiamento di cognome - con l'abrogazione degli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 del d.P.R. n. 396 del 2000 e l'introduzione del nuovo testo dell'art. 89, ad opera del d.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) - le modifiche non hanno attinto la disciplina dell'attribuzione "originaria" del cognome, effettuata al momento della nascita.

Va, d'altro canto, rilevata un'intensa attività preparatoria di interventi legislativi volti a disciplinare secondo nuovi criteri la materia dell'attribuzione del cognome ai figli. Allo stato, tuttavia, essi risultano ancora in itinere.

Nella famiglia fondata sul matrimonio rimane così tuttora preclusa la possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre.

3.4.– La Corte ritiene che siffatta preclusione pregiudichi il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisca un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare.

3.4.1.– Quanto al primo profilo di illegittimità, va rilevato che la distonia di tale norma rispetto alla garanzia della piena realizzazione del diritto all'identità personale, avente copertura costituzionale assoluta, ai sensi dell'art. 2 Cost., risulta avvalorata nell'attuale quadro ordinamentale.

Il valore dell'identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'art. 2 Cost.

È proprio in tale prospettiva che questa Corte aveva, da tempo, riconosciuto il diritto al mantenimento dell'originario cognome del figlio, anche in caso di modificazioni del suo status derivanti da successivo riconoscimento o da adozione. Tale originario cognome si qualifica, infatti, come autonomo segno distintivo della sua identità personale (sentenza n. 297 del 1996), nonché «tratto essenziale della sua personalità» (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001).

Il processo di valorizzazione del diritto all'identità personale è culminato nella recente affermazione, da parte di questa Corte, del diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale «elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona» (sentenza n. 278 del 2013).

In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell'ambito della tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

In particolare, nella sentenza Cusan Fazzo contro Italia, del 7 gennaio 2014, successiva all'ordinanza di rimessione in esame, la Corte di Strasburgo ha affermato che l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale «dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane». La Corte EDU ha, altresì, ritenuto che tale impossibilità non sia compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre.

La piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori.

Viceversa, la previsione dell'inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all'identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno.

3.4.2.— Quanto al concorrente profilo di illegittimità, che risiede nella violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, va rilevato che il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost.

Come già osservato da questa Corte sin da epoca risalente, «è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», poiché l'unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità» (sentenza n. 133 del 1970).

La perdurante violazione del principio di uguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell'unità familiare, individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno.

Tale diversità di trattamento dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli, in quanto

espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.

4.– Con la presente decisione, questa Corte è, peraltro, chiamata a risolvere la questione formulata dal rimettente e riferita alla norma sull'attribuzione del cognome paterno nella sola parte in cui, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, i figli acquistano automaticamente il cognome del padre. L'accertamento della illegittimità è, pertanto, limitato alla sola parte di essa in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

4.1.– Rimane assorbita la censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost.

5.– Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in via consequenziale, alla disposizione dell'art. 262, primo comma, cod. civ., la quale contiene tuttora - con riferimento alla fattispecie del riconoscimento del figlio naturale effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - una norma identica a quella dichiarata in contrasto con la Costituzione dalla presente sentenza.

Anche tale disposizione va, pertanto, dichiarata illegittima, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

5.1.– Per le medesime ragioni, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va estesa, infine, all'art. 299, terzo comma, cod. civ., per la parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

6.– Va, infine, rilevato che, in assenza dell'accordo dei genitori, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno;

2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;

3) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016.